

IL CERTIFICATO DI MALATTIA

La compilazione del certificato di malattia costituisce un obbligo di Legge non per i soli Medici di famiglia, ma per tutti i Medici.

Poiché non sono al momento garantite le condizioni necessarie e sufficienti per tutti i Medici certificatori di poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa, restano in vigore alcune deroghe e la temporanea sospensione delle sanzioni.

Quanto segue è il sunto dello stato attuale delle cose. Eventuali modifiche della normativa verranno comunicate tempestivamente agli iscritti.

Il certificato deve essere inviato per via telematica con le seguenti deroghe

Medici convenzionati: cartaceo in assenza di connessione a banda larga o black-out del sistema

Medici dipendenti: cartaceo fino a nuove disposizioni

Medici libero-professionisti: cartaceo fino ad ottenimento delle credenziali

(In tali casi, nelle more della definitiva messa a regime, le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare il certificato in forma cartacea)

Sanzioni per chi non fa il certificato telematico

Medici convenzionati: sospese fino al 31.01.2011

Medici dipendenti: non previste fino a definitiva messa a regime

Medici libero-professionisti: attualmente non previste

Il certificato deve essere fatto per via telematica per tutti i lavoratori, ad eccezione di:

magistrati, avvocati dello stato, personale appartenente alle forze armate, personale appartenente alle forze polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari per i quali è necessario redigere il certificato cartaceo

Il certificato di malattia on-line deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento di malattia nell'anno solare:

ai dipendenti degli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

Il certificato cartaceo: viene consegnato al paziente regolarmente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del paziente (dipendente delle forze armate, delle forze polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il certificato telematico: viene consegnato al paziente copia dell'attestato + copia del certificato, senza firma (come previsto dalla normativa);

nel caso che il sistema non permetta la compilazione/invio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il servizio di call center (numero verde 800 013 577) e se anche questa via non sarà percorribile consegnerà al paziente il certificato cartaceo stilato sulla falsariga della modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo, data di inizio e fine malattia, data di compilazione del certificato; firma del medico e timbro con C.F. e codice regionale) in due copie di cui una con diagnosi

nel caso che il sistema non permetta la stampa del certificato telematico correttamente spedito è possibile, in alternativa, inviare documento in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a disposizione del sistema, oppure, quale estrema ratio, comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso

nel caso di visita domiciliare il medico può provvedere all'invio del certificato entro le 24 ore successive oppure può utilizzare, se disponibile, il servizio di call center (numero verde 800 013 577) per trasmettere i dati previsti

Per auto-tutela il medico certificante potrà farsi rilasciare dal paziente una dichiarazione nella quale lo stesso dichiara:

1. la tipologia di certificato da lui richiesta (telematico, cartaceo, con o senza diagnosi),
2. che i recapiti indicati nell'eventuale certificato telematico sono corretti,
3. che solleva il medico da ogni responsabilità derivante dal rilascio del tipo di certificato richiesto dal Paziente.